

riguardante la rivalutazione del patrimonio immobiliare dell'Istituto stesso.

1. L'argomento - d'interesse vitale per la Azienda - fu per la prima volta affrontato dall'attuale Amministrazione all'inizio del 1952. A conclusione del lungo e complesso esame del problema compiuto nel corso delle sedute tenutesi durante detto anno, il Consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 2 ottobre 1952, su conforme parere del Comitato permanente, ritenne applicabili allo Istituto le norme contenute nella legge 11 febbraio 1952, n. 74.

Il Collegio dei Sindaci fu invece dell'avviso che l'Istituto avrebbe potuto avvalersi della suddetta legge soltanto se fosse preventivamente intervenuta una esplicita autorizzazione da parte delle Amministrazioni statali di tutela. A seguito di ciò il Ministero per l'Industria e il commercio, d'intesa con il Ministero del Tesoro, pose il quesito all'Avvocatura dello Stato, circa l'applicabilità all'Istituto della legge n. 74.

L'Avvocatura dello Stato ritenne di dover escludere la possibilità di una automatica